

La dichiarazione Inarcassa

Tra obblighi ed opportunità

Nicola Caccavale, 20 dicembre 2017

LEGGE n.6 del 03-01-1981

Con le s.m.i. della legge n.290/1990

ART. 16 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALLA CASSA

16.1 - Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

16.5 - Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.

16.6 - L'omissione, il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro 180 giorni costituiscono INFRAZIONE DISCIPLINARE. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la SOSPENSIONE dall'albo fino all'adempimento.

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA “2012”

e s.m.i. approvate da Ministeri Vigilanti il 6 settembre 2017

ART. 2 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AD INARCASSA

2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite INARCASSA online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

2.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA “2012”

e s.m.i. approvate da Ministeri Vigilanti il 6 settembre 2017

2.3 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono INFRAZIONE DISCIPLINARE. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la SOSPENSIONE dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

2.4 - L'infedele comunicazione, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad INARCASSA con l'indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d'affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.

2.5 - Fermo restando l'applicazione degli artt. 1, 2 e 10, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai trasmissibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi.

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA “2012”

e s.m.i. approvate da Ministeri Vigilanti il 6 settembre 2017

2.6 – *Ai sensi dell’art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell’I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.*

2.7 - *Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l’entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell’ultimo anno, con l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.*

2.8 - *Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA delibera le modalità per l’applicazione del presente articolo e dell’articolo 10 del presente Regolamento.*

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA “2012”

e s.m.i. approvate da Ministeri Vigilanti il 06-09-2017

ART. 3 - CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

3.1 - *INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni.*

3.2 - *INARCASSA può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 3, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.*

3.3 - *INARCASSA ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 2.*

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 2.1 RGP 2012

Entro il **31 ottobre** di ogni anno tutti gli **iscritti all'Albo** degli Ingegneri o all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, **titolari di p.iva**, **devono** comunicare tramite **Inarcassa On line**, direttamente o mediante intermediari abilitati:

IL REDDITO PROFESSIONALE DICHIARATO AI FINI IRPEF

IL VOLUME DI AFFARI TOTALE AI FINI DELL'IVA

relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività **professionale** assoggettabile a contributo integrativo a favore di Inarcassa.

Per i professionisti deceduti nel 2016, analogamente alle regole fiscali, la comunicazione ad Inarcassa potrà avvenire a cura degli eredi - solo in forma cartacea - entro dodici mesi dalla data del decesso.

Reddito professionale Irpef:

importo che il professionista (iscritto o non) ha incassato nell'anno di riferimento della dichiarazione (**principio di cassa**).

Volume d'affari IVA totale e professionale:

importo che il professionista (iscritto o non), la Società DI Professionisti , la Società DI Ingegneria o la Società TRA Professionisti ha fatturato nell'anno di riferimento della dichiarazione (**dal 2016 principio di cassa**).

COSA DICHIARARE

Deve esserci corrispondenza tra le sezioni fiscali relative a ***“l'esercizio di arti e professioni”*** e la dichiarazione Inarcassa.

Possibile *ope legis* verificare eventuali divergenze tra quanto dichiarato all' Agenzia delle Entrate e quanto dichiarato ad Inarcassa, intervenendo con tempestività nella individuazione e sistemazione delle anomalie.

MODELLO DICHIARAZIONE

A.1	REDDITO PROFESSIONALE IRPEF			50.000,00
B.1 (1)	VOLUME DI AFFARI COMPLESSIVO PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE	numero partita I.V.A. Individuale 01753200185	-	100.000,00
B.2 (1)	VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE			80.000,00
B.3 (1)	(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN B.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2016, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2017 - al netto del contributo integrativo)	Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti e Società di Ingegneria		10.000,00
B.4 (1)	(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2016 (VE39 Modello Iva 2017 - al netto del contributo integrativo)			30.000,00
B.5 (1)	VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE	Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti e Società di Ingegneria		0,00
B.6 (1)	VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE			20.000,00
B.7 (1)	VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2-B3+B4)			100.000,00
E.1	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEL 4% DOVUTO SULL'IMPORTO DI CUI AI PUNTI B.7 + C.7 + D.7, se presenti			4.000,00

REDDITO PROFESSIONALE

A1 (determinazione del reddito professionale Irpef)

reddito professionale prodotto in **forma individuale** e dichiarato al rigo **RE23** Modello Unico 2017; (RE25 in caso di perdite in esercizi precedenti utilizzate a compensazione);

reddito professionale prodotto in **forma associata** quale dichiarato per la quota di competenza: rigo **RH15** Modello Unico 2017 (RH17 in caso di perdite in esercizi precedenti utilizzate a compensazione);

reddito professionale prodotto in qualità di socio di **società di professionisti** (D. Lgs. 50/2016, art. 46) quale dichiarato per la quota di competenza (rigo **RH18** Modello Unico 2017 in relazione al reddito di partecipazione in società semplici).

reddito professionale prodotto in qualità di socio di **società tra professionisti** (L.183/2011 e D.M.34/2013). Qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante Società tra Professionisti (STP), il reddito dei soci ingegneri e/o architetti iscritti ad Inarcassa deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio sostenitore (o alla perdita) e assoggettarla al contributo soggettivo.

REDDITO PROFESSIONALE STP

Per la quota di reddito del socio sostenitore della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e quindi non rileva la mancata distribuzione ai soci.

Si ricorda che la comunicazione delle STP non comporta obblighi contributivi per la società: il pagamento dei contributi è a carico del singolo socio ingegnere e architetto della STP, che è tenuto a presentare la dichiarazione secondo le istruzioni di compilazione riportate nella modulistica iscritti e non iscritti.

REDDITO PROFESSIONALE

Il compenso relativo alla **collaborazione coordinata e continuativa** inserito nel quadro RE del Modello Unico deve essere incluso nel reddito da dichiarare e assoggettare a contribuzione Inarcassa

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche se svolte con un **contratto di collaborazione coordinata e continuativa** ovvero con un **contratto a progetto** si rimanda alla **Circolare INPS n.72 del 10/04/2015**.

L'**indennità di maternità**, ovvero l'**indennità per inabilità temporanea assoluta**, percepita nel 2016 riportata nel rigo RE3 della Dichiarazione Redditi 2017 **non** deve essere detratta dalla somma risultante al rigo RE23 in quanto equiparata a tutti gli effetti a reddito professionale.

L'EVENTUALE INDENNITÀ DI MATERNITÀ O INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA PERCEPITA NELL'ANNO 2016 INCREMENTA IL REDDITO PROFESSIONALE.

REDDITO PROFESSIONALE

I professionisti che hanno adottato il regime agevolato ex D.L. n.98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare il quadro LM, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo **LM6** al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione al rigo **LM9**.

ATTENZIONE:

gli importi da dichiarare sono quelli esposti al rigo LM6 e sugli stessi **non** deve essere effettuata alcuna detrazione dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla Legge a carico del soggetto che li corrisponde, e quindi non possono essere autodedotti in fase di dichiarazione ad Inarcassa.

REDDITO PROFESSIONALE

Anche i professionisti che hanno adottato il [regime forfettario ex L.190/2014 \(Nuovo Regime Forfettario Agevolato\)](#), tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2017, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione così individuato: somma dei rigi da **LM22** a **LM30** colonna 5 riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi la sommatoria di tutti) al netto del rigo **LM37**.

PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Art. 5.1 ter RGP 2012

A partire dalla dichiarazione relativa al 2016 il calcolo del contributo integrativo segue le regole fiscali in materia di **IVA ad esigibilità differita**, disciplinato nell'art. 5.1 ter del RGP 2012.

Questo comporta un beneficio per il professionista, in quanto il contributo integrativo andrà versato l'anno dopo in cui la prestazione è diventata esigibile fiscalmente, senza dovere effettuare alcuna anticipazione.

A tal proposito nel modello di dichiarazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) Le prestazioni professionali fatturate nel 2016 per le quali l'IVA è esigibile in anni futuri (rif. **VE37** Mod. IVA 2017);
- b) Le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti **(2012-2015)** per le quali l'IVA è divenuta fiscalmente esigibile nel 2016 (rif. **VE39** Mod. IVA 2017).

PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Art. 5.1 ter RGP 2012

Per il riconoscimento dell'Iva differita si deve compilare:

Allegato 3 – autocertificazione – ***soltanto per questo anno***, delle operazioni effettuate nel periodo tra il ***1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015*** con iva ad esigibilità differita (art.5 comma 1 RGP 2012).

Non sarà più possibile inserire negli anni futuri prestazioni professionali relative al periodo 2012-2015.

Impossibile autodichiarare fatture relative ad annualità antercedenti al 2012 anche se incassate nel 2016 o ancora da incassare.

Attenzione: Per volumi inferiori o uguali al contributo minimo integrativo, pur confermando l'obbligo a dichiarare i valori, questi non verranno scomputati. La deducibilità è in ogni caso nei limiti della capienza del volume di affari professionale dell'anno.

Il contributo integrativo da versare per l'anno 2016 non potrà comunque (per gli iscritti ad Inarcassa) essere inferiore al contributo minimo dovuto.

VOLUME D'AFFARI

Volume di affari complessivo (**riga B1**) è quello prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2016 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2017 (come riportato al rigo **VE50** e pertanto comprensivo del contributo integrativo).

Volume di affari professionale (**riga B2**) è la quota parte del volume d'affari complessivo riferito alla sola attività professionale (corrispondente al volume d'affari complessivo se interamente professionale), sottratto il contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2016.

(a dedurre) Quota parte del valore indicato in B2 relativo a fatture professionali emesse nel 2016 con Iva esigibile in anni successivi (**VE37** MOD. IVA 2017) al netto del contributo integrativo (**riga B3**).

(a sommare) Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2016 (**VE39** MOD. IVA 2017) al netto del contributo integrativo (riga B4).

ATTENZIONE: l'importo indicato nel rigo **VE39** va riportato in **B4** anche se relativo a fatture esigibili nel 2016 ma riferite in toto o in parte ad anni anteriori al quadriennio 2012/2015. Il contributo integrativo riferito al quadriennio sarà scomputato dal calcolo del conguaglio dovuto, mentre il restante importo rientra nella base imponibile sul quale calcolare il contributo integrativo dovuto.

VOLUME D'AFFARI

I professionisti che hanno adottato il [regime agevolato ex D.L. n.98/2011](#) e per quelli che hanno adottato il [regime forfettario ex L. n.190/2014](#) tenuti a compilare il quadro LM devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e devono compilare i campi da B1 a B7:

- Rigo B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo laddove tale ammontare sia riconducibile all'attività professionale, senza effettuare deduzione del contributo integrativo;

NON devono valorizzare il rigo B3 del MOD.DICH. relativo al volume di affari professionale effettuato nel 2016 con Iva esigibile in anni successivi, quale conseguenza della salvaguardia del contributo minimo;

Al rigo B4 il volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti ed esigibili nel 2016 soltanto se queste si riferiscono al regime ordinario (VE39 Modello Iva 2017).

Il volume di affari imponibile sarà determinato dalla somma dei rigi B2+B4.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CLIENTI ESTERI

Art. 5.1 bis del RGP 2012

Con l'approvazione Ministeriale del 7/8/2014 all'art. 5.1 bis del RGP 2012 è stato stabilito che - **a decorrere da 01.01.2013** - **non rientrano nel volume di affari professionale complessivo ai fini dell'Iva i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art.21, comma 6 bis del DPR 633/1972.**

Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

Di conseguenza nel modello di dichiarazione è stato previsto un apposito **rigo B5** nel quale - per una quadratura dei dati dichiarati - dovrà essere indicato l'eventuale Volume di affari relativo alle prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (**VE34** del Mod. Iva 2017).

DEDUZIONE DEL CI

Da 1/1/2013 il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, associazione o società di ingegneria, di professionisti, tra professionisti. In sede di dichiarazione annuale, dall'importo del contributo integrativo dovuto potrà essere dedotta la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti, società.

Dal 2016 inoltre ai fini del calcolo del contributo integrativo si tiene conto delle prestazioni professionali per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile.

A tale proposito i professionisti che intendono usufruire della deduzione devono compilare i seguenti allegati:

ALLEGATO 1 - Ai fini di tale deduzione dovrà essere indicato l'elenco delle prestazioni professionali con addebito del contributo integrativo, riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali è stato corrisposto tale contributo integrativo purché non siano i committenti finali.

ALLEGATO 2 – Per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture ricevute da Ingegneri, architetti, società di professionisti, società, purché il dichiarante non sia il committente finale.

VOLUME D'AFFARI

Volume di affari complessivo riferito ad attività diverse (rigo B6) è la quota parte dell'importo indicato in B1 riferito ad attività non professionali non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.

Volume di affari imponibile (rigo B7) è la quota del volume d'affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo dovuto e viene ricavato dalla somma degli importi indicati nei seguenti rigi:

$$B2-B3+B4$$

In presenza di volume di affari prodotto attraverso partita Iva di Associazione, di società di professionisti o tra professionisti o raggruppamento temporaneo sono previsti appositi riquadri dal C1/D1 al C7/D7 che riportano le modalità di compilazione analoghe a quelle esposte per la partita Iva individuale, con la differenza che il volume di affari complessivo di competenza realizzato attraverso le suddette partite Iva è quello risultante dalla applicazione delle percentuali di diritto agli utili sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, delle società o del raggruppamento temporaneo.

VOLUME D'AFFARI

Volume di affari complessivo riferito ad attività diverse (C6/D6)

è la quota di spettanza del Volume d'affari indicato in C1/D1 riferito ad attività non professionali non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.

Volume di affari imponibile (C7/D7) è la quota del volume d'affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo dovuto e viene ricavato dalla somma degli importi indicati nei seguenti righi:

$$(C2-C3+C4) + (D2-D3+D4)$$

Determinazione del contributo integrativo

L'inserimento di tutti i dati relativi alla dichiarazione reddituale consentono la verifica da parte del professionista con il riepilogo dei righi da E1, E2 (Allegato 2) E3 (Allegato 3).

VOLUME D'AFFARI STP

Una attenzione merita lo svolgimento della attività professionale in tutto o in parte mediante la società tra professionisti (STP).

Infatti in capo ai soci professionisti (ing/arch) della STP sussiste l'obbligo di comunicare all'Associazione la quota parte del volume di affari societario corrispondente alla propria quota di partecipazione.

Su tale base imponibile i soci sono tenuti a calcolare e versare il contributo integrativo. Le Società tra Professionisti sono tenute a comunicare l'intero volume di affari annuo dichiarato ai fini Iva, quale realizzato nell'esercizio della propria attività.

E' stata predisposta allo scopo la relativa modulistica, che prevede una tabella con l'indicazione dei soci ed una colonna per l'indicazione della quota riproporzionata in presenza di soci non professionisti, con redistribuzione delle stesse quote sui soci professionisti.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati, l'anno successivo a quello di riferimento, con la presentazione della comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e devono essere corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i professionisti NON iscritti ad Inarcassa, e le società di Ingegneria il pagamento del contributo integrativo dovuto nella misura del 4% deve essere effettuato entro il 31 agosto 2017, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l'invio della comunicazione dei redditi.

Per la generazione e stampa del bollettino M.AV. occorre collegarsi al servizio di produzione telematica appositamente predisposto e disponibile sul sito www.inarcassa.it.

RATEIZZAZIONE DEL CONGUAGLIO PER ISCRITTI REGOLARI

Il CDA nella riunione del 30/5, ha riconfermato la possibilità di rateizzare il conguaglio in scadenza al 31 dicembre 2017 in tre rate posticipate aventi scadenza marzo, luglio e novembre 2018 con applicazione del tasso di interesse del 1,5%.

L'agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati Inarcassa iscritti che si trovano in uno stato di regolarità alla data del 31 ottobre, in assenza di importi scaduti e con dichiarazioni presentate.

Sono esclusi da tale agevolazione:

I **pensionandi** (con domanda già presentata);

I soggetti che per lo stesso anno oggetto di conguaglio hanno esercitato la **deroga** al contributo minimo soggettivo.

L'agevolazione decade al mancato pagamento anche di una sola rata: all'atto della decadenza vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, qualora non sia stata pagata nessuna rata, ovvero tenendo in considerazione le rate non pagate.

RATEIZZAZIONE DEL CONGUAGLIO PER ISCRITTI REGOLARI

L'agevolazione può essere richiesta in sede di dichiarazione obbligatoria, qualora ricorrano le suddette condizioni, ed il termine ultimo per l'adesione alla rateizzazione corrisponderà alla scadenza ordinaria della dichiarazione.

Le eventuali rettifiche comunicate successivamente alla data del 31/10 comportano la decadenza della rateizzazione e quindi l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria del 31/12 ;

Non è applicato alcun acconto a tale tipologia di rateizzazione, mentre è confermato il valore minimo di **euro 1.000** quale soglia per la concessione del piano, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di rateizzazioni.

La rateizzazione del conguaglio **non può** essere concessa a coloro che hanno importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Il pagamento avverrà attraverso il sistema **SEPA** (ex RID).

LA CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA AGGIUNTIVA

Art.4.2 RGP 2012

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto può versare un **contributo soggettivo facoltativo**, aggiuntivo a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base alla aliquota applicata sul reddito fino al massimale contributivo (per l'anno 2016 pari ad euro 121.600).

E' prevista una aliquota minima che non può essere inferiore sempre per l'anno 2017 ad **euro 190,00**.

A disposizione nell'area riservata agli iscritti **IOL** la procedura per la generazione automatica del bollettino M.AV relativo al contributo facoltativo.

IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.

Il CRC, secondo quanto stabilito con delibera del CdA del 22/09/2015 - viene rilasciato se, alla data della richiesta, risulta:

- un debito non superiore a **500 euro** (non grave);
- l'omissione di pagamento della **contribuzione minima corrente** (non grave);
- un **ricorso amministrativo o giurisdizionale** pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).

L'ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE E' CONSIDERATA INADEMPIENZA GRAVE E OSTATIVA AL RILASCIO DEL CRC.

Il professionista non regolare ha a disposizione **15 giorni** per il pagamento del debito o per l'omessa dichiarazione al fine di ottenere il CRC.

Il CRC ha validità di 120 giorni.